

## La Cassazione torna sui suoi passi

### *Acque meteoriche & acque reflue industriali*

*A cura di Mauro Kusturin*

Nel lontano ottobre del 2006 pubblicai su questa testata giornalistica un contributo sull'argomento relativo agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento.

Tale materia fu oggetto di un articolo di legge specifico già ai tempi del D. Lvo n. 152/1999 (art. 39), sino al recente art. 113 del D. Lvo n. 152/2006.

Oggi come allora si delega alle Regioni la disciplina relativa a tale tipologia di scarichi, ivi compreso l'eventuale rilascio dell'autorizzazione allo scarico (v. *D. Lvo n. 152/2006, art.113, comma 1, let. b*)).

Personalmente ho sempre sostenuto che tale materia andava normata e disciplinata in sede di legislazione nazionale, prevedendo l'obbligo di autorizzazione e lasciando alle Regioni la responsabilità di regolamentare solo gli scarichi meno significativi.

Difatti se osserviamo la problematica dal punto di vista della qualità dello scarico, non possiamo non considerare talune tipologie di scarico, come quelli derivanti da acque meteoriche di dilavamento di superfici interessate da sostanze altamente inquinanti e nocive per l'ambiente quali sono, ad esempio, gli idrocarburi in generale, inquinante, che risulta presente nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lvo n. 152/1999 e per il quale è prevista la possibilità di fissare dei limiti più restrittivi (v. *Parte III - All. 5 - Tab. 5*).

Al tempo del succitato contributo, anche alla luce di quanto disciplinato dalle varie Regioni, che ha provocato la classica situazione a macchia di leopardo, auspicavo una nuova riformulazione del *TUA*, che doveva prevedere una diversa forma di regolamentazione di tale categoria di scarico.

Concludevo l'articolo ricordando l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, citando la Sentenza n. 1359 del 22.06.2005, oggetto all'epoca di autorevolissimi commenti dottrinali: secondo tale pronuncia per gli scarichi in parola non si poteva parlare di acque meteoriche ma di "scarichi di acque reflue industriali", in presenza di un sistema di scarico tramite condotta o addirittura ad "un'immersione di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue", in assenza di un sistema di scarico ma con fenomeni di dilavamento e successivo ruscellamento.

Anche dal punto di vista squisitamente tecnico, si concordava con quanto sancito dal *Palazzaccio*: le acque meteoriche che si miscelano con particolari sostanze inquinanti perdevano la loro natura "meteorica", divenendo vettore di trasporto di dette sostanze e quindi vere e proprie acque reflue.

Ma in tutti questi anni cosa è accaduto?

In realtà, non sono mancati colpi di scena sia sotto l'aspetto normativo, che sotto quello giurisprudenziale.

Dal punto di vista normativo, ricordiamo che, oggi come allora, non esiste una definizione giuridica di "acque meteoriche": tuttavia, corre l'obbligo menzionare le modifiche introdotte dal D. Lvo n. 4/2008 all'art. 74 let. h), in materia di acque reflue industriali: difatti nella definizione giuridica di tale tipologia di acque reflue vengono menzionate le "acque meteoriche" ed il rapporto di queste con le *industriali*.

Per una migliore comprensione dell'evoluzione normativa riportiamo il citato articolo del TUA prima e dopo le modifiche:

art. 74 D. Lvo 152/06 prima del D. Lvo 4/08  
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue **provenienti** da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, **differenti qualitativamente** dalle acque reflue domestiche e **da quelle meteoriche di dilavamento**, intendendosi per tali anche *quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;*

art. 74 D. Lvo 152/06 dopo del D. Lvo 4/08  
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue **scaricate** da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, **diverse** dalle acque reflue domestiche e **dalle acque meteoriche di dilavamento**;

Sino alle modifiche introdotte dal D. Lvo n. 4/2008, la questione sulle acque meteoriche si poneva su un interrogativo cruciale: le acque meteoriche provenienti dallo stabilimento erano contaminate da sostanze o materiali connessi o meno con l'attività esercitata nello stesso (parte in rosso del sopra riportato art. 74 ante-modifiche)?

In caso di risposta affermativa, la Cassazione ha avuto sempre un indirizzo univoco (cito fra tutte la Sentenza n. 40191 del 11.10.2007 - *Schembri*): le acque meteoriche in questione erano equiparate alle acque reflue industriali.

Se analizziamo le due definizioni notiamo due differenze sostanziali:

- la prima è relativa alla sostituzione del "provenienti" con "scaricate": sembra chiara la volontà del legislatore di ricondurre le acque reflue industriali al concetto di scarico, cioè che lo scarico di tali reflui debba avvenire "esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore" (vedi definizione di "scarico" ex art. 74 let. ff) D. Lvo n. 152/2006)
- la seconda riguarda la distinzione tra le due tipologie di acque che passa da "differenti qualitativamente", quindi secondo un criterio di qualità, a "diverse", cioè con un criterio giuridico, che presupporrebbe l'esistenza di una definizione di "acque meteoriche di dilavamento" e per il quale non vi è alcun riferimento all'origine della contaminazione delle acque piovane.

Questa modifica normativa ha portato ad un nuovo sviluppo in tema giurisprudenziale: infatti la Suprema Corte con la Sentenza n. 2867 del 30.10.2013 – *Pieri* – depositata il 22.1.2014, ha ribaltato il suo storico orientamento sancendo che *“sembreerebbe non più possibile ... assimilare, sotto un profilo qualitativo, le due tipologie di acque (reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento), né sembrerebbe possibile ritenere che le acque meteoriche di dilavamento (una volta venute a contatto con materiali o sostanze anche inquinanti connesse con l'attività esercitata nello stabilimento) possano essere assimilate ai reflui industriali. Sembrerebbe, cioè, che data la ... modifica legislativa, non sarebbe più possibile accomunare le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.”*

Questa pronuncia della Cassazione ha lasciato di stucco più di qualche addetto ai lavori e soprattutto ha gettato un po' di scompiglio tra gli organi di controllo, in quanto li ha privati di un valido strumento di tutela ambientale, utilizzato nei casi di inquinamento dovuti al rilascio di suddette tipologie di reflui.

Ma se la succitata Sentenza ha provocato rumore, ancor di più dovrebbe fare notizia la Sentenza n. 2832 del 22.1.2015 – *Mele* – pubblicata di recente anche su questa testata giornalistica – la quale, non solo, ha riportato la Suprema Corte sul vecchio e consolidato orientamento, dato dall'equazione *acque meteoriche contaminate = acque reflue industriali*, ma addirittura ha rafforzato la distinzione tra acque meteoriche contaminate e non.

Il Collegio della Terza Sezione, infatti, richiamando la recente pronuncia (Sentenza n. 2867 del 30.10.2013 – *Pieri* – depositata il 22.1.2014), ha ritenuto *“di dover sottoporre a revisione una tale impostazione perché, a ben vedere, l'eliminazione dell'inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l'intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche: l'eliminazione dell'inciso ... non ha affatto ampliato il concetto di “acque meteoriche di dilavamento”, ma, al contrario, lo ha ristretto in un'ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali ...”*.

La sentenza in questione continua sostenendo che *“oggi ... le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge”*.

Pertanto il Palazzaccio ha *“riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33839 del 2007 cit.)”*.

Ed infine la Suprema Corte sancisce che per **“acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti”**.

Ovviamente la Cassazione ribadisce altresì, che *“tale impostazione esclude ogni interferenza con la competenza regionale fissata dall'art. 113 D. Lvo n. 152/2006 ...”*.

L'unica nota dolente della pronuncia di che trattasi riguarda il richiamo al concetto legislativo di "scarico": nella fattispecie esaminata dai giudici, difatti, l'avvocato della difesa pone alla base del suo ricorso il fatto che "l'assenza di una condotta che convogliasse le acque meteoriche di dilavamento impediva di poter configurare uno scarico, potendosi al più configurare l'abbandono di rifiuti liquidi". Tuttavia non viene chiarito nella Sentenza se, nel caso di specie, vi sia o meno il "sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore".

Ciò premesso due personali considerazioni:

- la prima: credo che sia più che opportuno questo passo indietro della Cassazione, nonché una rivisitazione più rigida della norma, anche dal punto di vista tecnico;
- la seconda: il principio cassato, secondo il quale per "**acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti**", ha tutte le sembianze di una definizione giuridica, che potrebbe colmare, finalmente, il vuoto normativo in materia di definizioni di "acque meteoriche".

Tuttavia restano sempre aperte le discussioni ed i dubbi su quanto disposto dall'art. 113 del D. Lvo n. 152/2006: da una semplice analisi terminologica dell'articolo in questione, l'attento lettore rileva che già dal titolo del disposto normativo, vi sono due tipologie di acque meteoriche:

- acque meteoriche di dilavamento;
- acque di prima pioggia.

Le prime vengono disciplinate (o meglio, tale compito viene demandato alle Regioni) dai commi 1 e 2 dell'art. 113, mentre per le seconde valgono le disposizioni del successivo comma 3 (che delega sempre le Regioni), congiuntamente alle acque di lavaggio delle aree esterne.

Su quest'ultima tipologia di acque non è chiaro se rientrano nella categoria delle "meteoriche" oppure abbiano un riferimento antropico; sembrerebbe più accreditata la prima linea d'indirizzo, attesa la materia disciplinata dall'art. 113, che è rafforzata da quanto disposto, in tema di divieti di scarico/immissione nelle acque sotterranee, dall'ultimo comma dell'articolo in parola.

In conclusione, auspico che il recente pronunciamento della Suprema Corte apra nuovi scenari interpretativi, fornendo un impulso al legislatore a fare proprio il principio espresso portando chiarezza interpretativa sull'argomento "acque meteoriche" ed eliminando dallo stesso ogni forma di un assurdo federalismo ambientale.

Mauro Kusturin

Publicato il giorno 11 febbraio 2015

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)